



COMUNE DI FIANO

PROVINCIA DI TORINO

AREA VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 - Fax 0119254966

www.comune.fiano.to.it - e-mail polizia.locale@comune.fiano.to.it

Ordinanza n. 943	Anno 2019	Registro Ordinanze
------------------	-----------	--------------------

Oggetto:	Vendite di fine stagione invernali ed estive (SALDI) - Fissazione della scansione temporale per l'anno 2020
----------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che:

La Legge Regionale 28/1999, all'art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale nr.13 del 27 luglio 2011, attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione (c.d. saldi), mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

La Regione Piemonte ha esercitato la propria competenza con Deliberazione di Giunta n. 3-8048 del 12.12.2018, prevedendo per l'anno 2020 le seguenti scadenze:

- inizio saldi invernali: primo giorno feriale antecedente l'Epifania, che nell'anno 2020 ricorre il 4 Gennaio.
- Inizio saldi festivi: primo sabato del mese di Luglio, che nell'anno 2020 ricorre il 4 Luglio.

Rimane fermo, nel deliberato della Regione Piemonte:

- che la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
- che al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- che l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal Comune;

Si dà atto che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel nostro territorio comunale in un'unica

scansione della durata massima consentita dal disposto normativo, per cui non si ravvisano ragioni per modificare l'abitudine ormai acquisita dagli operatori del settore.

Tutto ciò premesso:

Visto il D.Lgs. 31.03.1998, n.114;
Vista la Legge Regionale 12.11.1999 nr. 28 e s.m.i.;
Vista la L.R. 11.03.2015, n.3;
Vista la D.G.R. 01.12.2017 nr.32-6031;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267;

DISPONE

Di determinare come segue, in esecuzione del disposto di legge, la durata delle vendite di fine stagione per l'anno 2020:

- vendite di fine stagione invernali dal 4 Gennaio 2020 al 29 Febbraio 2020
- vendite di fine stagione estive dal 4 Luglio 2020 al 29 Agosto 2020

RENDE NOTO CHE:

1) Ai sensi della Legge Regionale n.3 dell'11.03.2015 non è più prevista la preventiva comunicazione al Comune. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento.

2) Ai sensi dell'art. 15 co. 3 della Legge Regionale n.28/1999, "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone".

3) Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del D.lgs. 114/1998 "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto".

4) L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei consumatori, approvato il 06.09.2005 nr. 206.

5) Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo" fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto".

6) In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.lgs. 31/3/1998 nr. 114 per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione e consistente nel pagamento di una somma compresa da € 516.00 e €

3098.00, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- Entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n.1199.

Fiano, lì 30.11.2019



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Commissario Gianluca MANTELLI)